



*Consiglio Regionale della Campania*

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0021563/U Data: 01/12/2016 11:39  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari Permanenti VI e II

Ai Consiglieri Regionali

Alla U.D. Studi legislativi  
e Servizio Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto:** Proposta di legge "Azioni regionali volte alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del bullismo" (Reg.Gen.n.379)

Ad iniziativa dei Consiglieri Ricchiuti, Petracca, Iannace.  
Depositata in data 24 novembre 2016

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

**II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e tempi previsti dal Regolamento.

Napoli, 01 DIC 2016

d'ordine del  
**PRESIDENTE**  
Direttore Generale  
Attività Legislativa



Consiglio Regionale della Campania

24/11/2016  
DOTT.SSA CIMINO A.  
D.S.

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0021134/1 Data: 24/11/2016 13:41  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



**Al Signor Presidente del Consiglio  
Regionale della Campania**

**Dott.ssa Rosa D'AMELIO**

**SEDE**

prot. n. 85 / sp.  
del 22 novembre 2016

**Oggetto: Trasmissione Proposta di legge recante "Azioni regionali volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo" ad iniziativa dei consiglieri Maria Ricchiuti, Maurizio Petracca e Carlo Iannace – prima firmataria Maria Ricchiuti.**

Con la presente si trasmette, in allegato, la Proposta di legge "Azioni regionali volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo" ad iniziativa della scrivente, in qualità di prima firmataria, e dei consiglieri Maurizio Petracca e Carlo Iannace.

Cordialità,

**Avv. Maria RICCHIUTI**

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 349

24/11/16  
W Amato



Consiglio Regionale della Campania

**Proposta di legge recante**  
**“Azioni regionali volte alla prevenzione e al contrasto del**  
**fenomeno del bullismo”**

Ad iniziativa dei Consiglieri

MARIA RICCHIUTI

MAURIZIO PETRACCA

CARLO IANNACE

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 379



### Relazione illustrativa

Il termine «bullismo», dall'inglese *bullying*, definisce una serie di comportamenti con cui qualcuno compie ripetutamente azioni o fa determinate affermazioni al fine di esercitare potere su un'altra persona e dominarla. È una condotta che si traduce in vessazioni e abusi di ogni genere, violenze fisiche e psicologiche, rivolti a chi è incapace di difendersi efficacemente o perché più giovane, o perché meno forte, o ancora perché psicologicamente meno sicuro. È già inaccettabile e inconcepibile che un qualsiasi minore subisca molestie o che venga obbligato a sottostare a soprusi e ad atti di sfruttamento ma, se protagonisti di episodi del genere sono coetanei, ciò appare del tutto sconcertante. Le vittime sono di solito isolate, non parlano con nessuno e subiscono in silenzio, anche perché subentra un atteggiamento di vergogna per ciò cui si è stati sottoposti. Il fenomeno riguarda indifferentemente maschi e femmine, in genere in un'età compresa fra gli otto e i diciotto anni di età, e si verifica soprattutto in ambito scolastico.

Il fenomeno si è sviluppato anche sotto forma di «cyberbullismo», in seguito all'ampio utilizzo dei mezzi di comunicazione *online* da parte di giovani e preadolescenti. Il termine indica l'atto di bullismo compiuto da un soggetto (cyberbullo) che, prevalentemente mediante i *social network*, offende la vittima mediante la diffusione di materiale denigratorio (testi, foto e immagini) o la creazione di gruppi «contro». Si tratta di un uso inappropriato della rete, realizzato fuori dal controllo degli adulti, con cui i ragazzi si scambiano contenuti violenti, denigratori, discriminatori, rivolti a coetanei considerati «diversi» per aspetto fisico, abbigliamento, orientamento sessuale, classe sociale o perché stranieri.

Per questi motivi, il fenomeno del bullismo rappresenta un problema non più trascurabile e, pur in assenza di uno specifico reato nell'ordinamento penale italiano, le istituzioni dei vari livelli di governo che compongono la Repubblica stanno cercando di intervenire con azioni positive che puntano principalmente sulla leva socio-educativa.



*Consiglio Regionale della Campania*

Si veda, al riguardo, il disegno di legge “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” (A.S. 1261-B), attualmente all’esame del Senato della Repubblica per la terza lettura.

Inoltre, a livello statale sono già presenti gli Osservatori regionali permanenti sul bullismo, istituiti presso gli Uffici scolastici regionali come organi del Ministero dell’Istruzione; anche alcune regioni, come il Lazio, sono intervenute in via legislativa per evitare che la piena partecipazione democratica di bambini e adolescenti alla vita scolastica e sociale sia compromessa dall’umiliazione, marginalizzazione, ridicolizzazione o dileggio derivanti da comportamenti offensivi o aggressivi di compagni di scuola o altri.

La presente proposta di legge, attraverso la promozione di azioni mirate di prevenzione e contrasto al bullismo (articolo 1), punta a fornire ai minori e alle loro famiglie adeguati strumenti di conoscenza del fenomeno perché possano riconoscerlo e intervenire in modo corretto, con l’ausilio di interlocutori competenti a operare sia in favore della vittima sia verso l’autore dei comportamenti offensivi.

L’articolo 2 introduce una definizione ampia e articolata dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

L’articolo 3 specifica le azioni positive volte alla tutela dello sviluppo educativo, sociale e psicologico dei minori ricomprese nei finanziamenti regionali e interviene anche, al comma 3, finanziando le spese legali per le vittime di atti di bullismo nei procedimenti giudiziari, fermo restando il limite di reddito previsto per il gratuito patrocinio.

L’articolo 4 individua i soggetti beneficiari dei finanziamenti: i Comuni, in forma singola o associata, gli istituti scolastici, le aziende sanitarie locali, le associazioni e



*Consiglio Regionale della Campania*

organizzazioni con certificata esperienza che propongano programmi e progetti finalizzati agli scopi suindicati.

L'articolo 5 demanda alla Giunta regionale la definizione (con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) dei criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti che comunque devono essere concessi con procedure a evidenza pubblica.

L'articolo 6 prevede che le istituzioni scolastiche possano costituire, previa intesa o convenzione con l'azienda sanitaria locale di appartenenza, una rete di scuole, con il compito di organizzare corsi di tecniche idonee psico-pedagogiche e di pratiche educative al fine di contrastare il fenomeno del bullismo. A tal fine, l'organismo in questione promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione sul bullismo e appronta programmi di sostegno ai minori vittime di questo grave fenomeno di devianza giovanile.

L'articolo 7 istituisce la Consulta regionale sul bullismo i cui membri, partecipanti a titolo gratuito, saranno individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale struttura si avvarrà del supporto del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza di cui alla legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 e successive modificazioni ("Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza"), e dell'Osservatorio regionale permanente sul bullismo, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale per la Campania (previo accordo con lo stesso), nonché delle strutture delle aziende del Servizio sanitario regionale che si occupano di disagio, devianza e dipendenza.

L'articolo 8 definisce le funzioni della Consulta, prevedendo, al comma 2, la presentazione di una relazione annuale al Consiglio regionale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

L'articolo 9 dispone la modifica dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17, introducendo, tra le funzioni del Garante dell'infanzia e



*Consiglio Regionale della Campania*

dell'adolescenza, la collaborazione con la Consulta sul bullismo nella raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alle attività svolte nel territorio regionale in materia di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria, prevedendo che le spese derivanti dall'attuazione della presente legge siano determinate in 200.000,00 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

L'articolo 11 regola, infine, l'entrata in vigore della legge.

#### **Relazione economico finanziaria**

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani", di un apposito capitolo - fondo denominato "Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo", nel quale confluiscono le risorse pari a 200.000,00 euro per l'anno 2016 e 200.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2017 e 2018.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 1**

**(Finalità e destinatari)**

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere c) e i) dello Statuto della Regione Campania, al fine di incentivare azioni positive volte alla tutela dello sviluppo educativo, sociale e psicologico dei minori e valorizzarne il benessere nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza, promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, anche informatico.
2. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i minori di età compresa tra i tre e i diciassette anni e le loro famiglie, residenti o aventi dimora nel territorio regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 2**

### **(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge, con il termine «bullismo» si intendono i comportamenti e gli atti offensivi o aggressivi che un individuo o un gruppo di persone compiono, ripetutamente nel tempo, ai danni di una o più vittime, al fine di umiliarle, marginalizzarle, dileggiarle o ridicolizzarle per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.
2. Ai fini della presente legge, con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati al comma 1 e perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.



**Art. 3**

(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione sostiene e promuove programmi, progetti e interventi strutturali volti al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di tutte le discriminazioni, alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti e dei soggetti portatori di handicap, ovvero in condizioni di fragilità psicologica o socio-economica, alla diffusione della cultura della legalità e all'utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della rete, soprattutto nell'ambiente scolastico, privilegiando quelli elaborati in raccordo tra la scuola, il territorio e la famiglia.
2. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti concernenti i seguenti interventi:
  - a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori di fasce sociali deboli e a rischio, e agli insegnanti ed educatori in generale in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze;
  - b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo concernenti il rispetto delle diversità in osservanza del principio costituzionale di uguaglianza tra individui, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, della legalità, e sull'uso informato delle nuove tecnologie e specialmente di internet;
  - c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo e per gli operatori sportivi, con il fine di garantire agli stessi l'acquisizione di



- adeguate competenze psico-pedagogiche e di pratiche educative efficaci contro il bullismo;
- d) avvio di specifiche intese volte a instaurare forme permanenti di collaborazione con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture – uffici territoriali del Governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali;
- e) organizzazione di corsi, programmi di assistenza, gruppi di supporto per i genitori, volti ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo e a dare strumenti di prevenzione e dialogo con i propri figli;
- f) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, nonché di sportelli di ascolto negli istituti scolastici, anche con il supporto di competenti figure professionali e genitoriali.
3. La Regione sostiene le spese legali per le vittime di atti di bullismo nei procedimenti giudiziari, fermo restando il limite di reddito previsto per il gratuito patrocinio.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 4**

**(Soggetti beneficiari)**

1. Sono soggetti beneficiari dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 3 i comuni, singoli o associati, le istituzioni scolastiche, le aziende del Servizio sanitario regionale, le associazioni e le organizzazioni con certificata esperienza, che operino da almeno tre anni nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità nonché in quello minorile.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 5**

(Procedure per l'erogazione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, determina:
  - a) i criteri e modalità di redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 3;
  - b) le modalità di presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
  - c) i criteri di valutazione delle domande per la formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;
  - d) i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti;
  - e) la rendicontazione e il controllo delle spese sostenute.
2. La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge tramite espletamento di procedure a evidenza pubblica.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 6**

**(Rete di scuole per il contrasto al bullismo)**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, previa apposita intesa o convenzione, possono costituire con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente una rete di scuole con i seguenti compiti:
- a) organizzare corsi di tecniche idonee psico-pedagogiche e di pratiche educative, al fine di prevenire il bullismo all'interno degli istituti scolastici;
  - b) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione sul bullismo e sulla devianza giovanile rivolte agli studenti e alle loro famiglie;
  - c) approntare programmi di sostegno ai minori vittime di episodi di bullismo.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 7**

**(Istituzione della Consulta regionale sul bullismo)**

1. Al fine di creare una sinergia tra tutti gli attori che sul territorio possono contribuire a prevenire, gestire e contrastare il fenomeno del bullismo e individuare percorsi di istruzione e di educazione alla prevenzione di ogni forma di bullismo e di disagio scolastico, è istituita, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Consulta regionale sul bullismo (di seguito denominata Consulta).
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e si avvale del supporto del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza di cui alla legge regionale 24 luglio 2006, n. 17, e dell'Osservatorio regionale permanente sul bullismo, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, previo accordo con lo stesso, nonché delle strutture delle aziende del Servizio sanitario regionale che si occupano di disagio, devianza e dipendenza.
3. Ai componenti della Consulta non spetta alcun compenso o gettone di presenza. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce la composizione della Consulta.



Consiglio Regionale della Campania

## Art. 8

### (Funzioni della Consulta)

#### 1. La Consulta:

- a) fornisce, su richiesta della Giunta regionale o della Commissione consiliare competente per materia, pareri informazioni e studi relativi ai temi di sua competenza;
- b) fornisce agli istituti scolastici di ogni ordine e grado linee guida e materiale informativo in materia di contrasto del bullismo, anche informatico, delle discriminazioni e della violenza nelle scuole;
- c) favorisce il coordinamento dei progetti contro il bullismo, anche informatico, le discriminazioni e la violenza nel territorio regionale e coordina il rapporto con le associazioni e con gli organismi impegnati nella prevenzione e nella lotta contro tali fenomeni;
- d) acquisisce dati e informazioni, a livello regionale, relativi alle attività svolte in materia di contrasto del bullismo, anche informatico, delle discriminazioni e della violenza nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

2. La Consulta presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione al Consiglio regionale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 9**

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 e successive modificazioni ("Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza"), dopo la lettera o) è inserita la seguente:

«p) collabora con la Consulta regionale sul bullismo alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle attività svolte nel territorio regionale in materia di contrasto al bullismo e al cyberbullismo».



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 10**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani", di un apposito fondo denominato "Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo", nel quale confluiscono le risorse pari a 200.000,00 euro per l'anno 2016 e 200.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2017 e 2018.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 11**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

**Avv. Maria RICCHIUTI UDC**

**Arch. Maurizio PETRACCA UDC**

**Dr. Carlo IANNACE De Luca Presidente in rete**